

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5802 del 14/11/2022
Oggetto	Pratica nr. 23018 del 2022 - Attivita' nr. 3 : ATTO DI CONCESSIONE - REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - "ETTORE ANTONIOLI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE" S.S. - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI SARMATO (PC), AD USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI) - PROC.: PC08A0060 - SINADOC 23018/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6018 del 09/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ARTT. 27 E 36 – “ETTORE ANTONIOLI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE” S.S. - RINNOVO DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE TIDONE IN COMUNE DI SARMATO (PC), AD USO IRRIGUO (TRATTAMENTI FITOSANITARI) – PROC.: PC08A0060 – SINADOC 23018/2022

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 2169 del 04/05/2018 con il quale questo Servizio, ai sensi dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001, rilasciava alla ditta “Ettore Antonioli Società Agricola Semplice” S.S. (C.F: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), la concessione, con procedura semplificata, avente codice procedimento PC08A0060, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tidone in sponda sinistra, con scadenza fissata al 31/12/2020;

CONSIDERATO che la scadenza della sopra descritta concessione è stata prorogata, ai sensi e per gli effetti della normativa sullo stato di emergenza, varata per fronteggiare la pandemia Covid-19 (da ultimo Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221) sino al 29/06/2022;

VISTA l'istanza con cui il rappresentate con poteri di firma per la ditta “Ettore Antonioli Società Agricola Semplice” S.S. (C.F: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), in data 16/06/2022 (pervenuta in data 20/06/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 101502), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi, avente le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Pontetidone, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, fronte mappale n. 58; coordinate UTM32 ED50: X: 541.700 Y: 4.989.948;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari);
- portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 129,6 m³/annui;

CONSIDERATO INOLTRE che la domanda di rinnovo sopra descritta presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lettera b), del R.R. 41/2001, poiché il prelievo:

- è finalizzato all'uso irriguo (trattamenti fitosanitari),
- è effettuato con opere mobili,
- la portata massima non è superiore a 2 l/s;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che con riferimento alle note integrative dell'Autorità di Distretto del 24/10/2018 le derivazioni di "tipo semplificato", poiché l'impatto di tali attingimenti non è misurabile, possono non essere valutate ex ante con il "metodo ERA";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 0,22 m³/s nel periodo estivo e 0,32 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni relativamente alle annualità dal 2018 al 2022;
- è stata versata la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 51,56 in data 12/12/2012 e € 198,35 in data 23/05/2018);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC08A0060;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta "Ettore Antonioli Società Agricola Semplice" S.S. (C.F: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali, codice pratica PC08A0060, ai sensi degli artt. 27 e 36 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante motopompa aspirante mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Pontetidone, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, fronte mappale n. 58; coordinate UTM32 ED50: X: 541.700 Y: 4.989.948;

- destinazione della risorsa ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari);
 - portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 129,6 m³/annui;
 - corpo idrico interessato: Torrente Tidone, cod. 010500000000 5 ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2025**;
 3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/11/2022;
 4. **di dare atto** che il concessionario ha corrisposto:
 - a. quanto dovuto per i canoni dovuti per il periodo di validità della concessione (dal 2023 al 2025), fatti salvi eventuali conguagli che verranno conteggiati in sede di ulteriore rinnovo della presente concessione;
 - b. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 €;
 5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 6. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 131/1986;
 7. **di rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
 8. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all’Autorità

giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali, rilasciata alla ditta "Ettore Antonioli Società Agricola Semplice" S.S. (C.F: 00417460193 e P.I.V.A.: 00822300331) - codice pratica PC08A0060.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una motopompa aspirante della potenza di 1,5 Kw, prevalenza di 10 m e tubo di pescaggio, del diametro di 50 mm, posizionato nell'alveo del T. Tidone (sponda sinistra) per permettere il riempimento dell'autobotte utilizzata per i trattamenti fitosanitari.
2. Il punto di prelievo in Comune di Sarmato (PC), Località Pontetidone, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio n. 17, fronte mappale n. 58; coordinate UTM32 ED50: X: 541.700 Y: 4.989.948.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per lo svolgimento di trattamenti fitosanitari.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,5 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 129,6 m³/annui.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Torrente Tidone, cod. 010500000000 5 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. Il canone dovuto per gli anni di valenza della presente concessione ammonta a € **38,04**.
3. Alla scadenza della concessione o in fase di rinnovo della medesima, l'Amministrazione concedente si riserva di chiedere al concessionario gli ulteriori importi eventualmente dovuti qualora intervengano modificazioni della quantificazione dei canoni annuali.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate

idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
6. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
7. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

8. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 0,22 m³/s nel periodo estivo e 0,32 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante della ditta “Ettore Antonioli Società Agricola Semplice” S.S. (C.F. e P.I.V.A.: 00204990337), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 02/11/2022, firmato, per accettazione, dal legale rappresentante della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.